

Allegato 8.164
(art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
2. Le date indicano, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura sull'etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
3. Espressioni sinonimiche in certe lingue:
 - a. in tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» e in italiano «materia prima per alimenti per animali» può essere sostituita da «alimento semplice per animali»;
 - b. per designare gli alimenti per animali da compagnia in italiano è consentito l'uso dell'espressione «alimento».
4. Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:
 - giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o
 - in percentuale della razione giornaliera, o
 - per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
5. Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l'espressione «proteina grezza» con «proteina», l'espressione «grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e l'espressione «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

⁶⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4453) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5571).